IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
gd : Carmen Bifano

Il giudice
pronuncia il seguente

DECRETO

(art. 283 co 7 d.lgs n. 14/2019 come modificato da d.lgs n. 136/2024 - di seguito CCII)

Premesso che

-)Fabio Cerrettini, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Augenti e depositando relazione dell'avv.Francesca Romana Tocci designata dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha chiesto di accedere alla procedura di esdebitazione dell'incapiente *ex* art 283 c.c. , esponendo una situazione debitoria complessiva successivamente precisata in euro 422.209,95 , l'attuale titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione netta mensile documentata in circa euro 1200,00 mensili (cfr all. 48), la convivenza con [redacted] presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima con dichiarazione di partecipazione alle relative spese nella misura di euro 575,00(cfr all. n. 39);

-) con decreto interinale sono stati formulati molteplici rilievi in ordine al difetto di entrambi i presupposti normativamente necessari ex art 283 CCII per fruire del beneficio richiesto, e cioè sia quello dell'assoluta indisponibilità di utilità, diretta o indiretta, anche in prospettiva futura da offrire ai creditori, sia soprattutto l'assenza di colpa grave nella generazione del sovraindebitamento in quanto :

-) la complessiva situazione debitoria risulta quasi esclusivamente composta

- ✓ da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per circa complessivi 133.000,00 euro (cfr doc. 11) connessi alle anomalie e agli inadempimenti che hanno determinato la revoca della concessione e la disdetta del contratto di appalto della ricevitoria del lotto disposte con decreto direttoriale del 7 02 2024 (cfr all. 8),
- ✓ e dai debiti connessi all'acquisto della azienda di rivendita di generi del monopolio, avvenuta

con atto del 14.12.2021 (cfr all. 12)

- sia relativamente al pagamento del prezzo, convenuto in complessivi euro 160.000,00, di cui 40.000,00 corrisposti alla stipula ed i restanti 120.000,00 da corrispondere tramite n. 48 cambiali mensili, dell'importo di euro 1650,00 per le n. 12 con scadenza al 31 01 2022 al 31.12.2022, di euro 2500,00 per le n. 24 con scadenza dal 31.12.2023 ed il 31.12.2024, e per le restanti 12 con scadenza dal 31.1.2025 al 31.12.2025 dell'importo di euro 3350,00,
- sia relativamente alla restituzione dell'importo di euro 60.000,00 corrispostogli da [redacted] ed in funzione della quale è stata sia emessa cambiale con scadenza al 31 01 2026 di pari importo, sia iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà della [redacted]

-) ebbene, alla data del 14.12.2021 il ricorrente Cerrettini aveva concluso solo da meno di tre mesi il programma semiresidenziale presso la comunità Don Picchi iniziato il 10 06 2019 per il superamento della dipendenza da cocaina, cessato infatti il 28 09 2021 (cfr all. 7) , ma soprattutto non risulta allegato né provato alcun rapporto di lavoro ovvero alcun reddito o bene di cui alla suddetta data del 14.12.2021 il ricorrente fosse titolare e che cioè potesse ragionevolmente assicurare la capacità di adempiere tali gravose obbligazioni;
-) risulta, infatti, dalla documentazione depositata che il ricorrente aveva già venduto il 30 05 2017 l'abitazione, di cui era comproprietario al 50% con l'ex moglie- nei cui confronti gli effetti civili del matrimonio sono stati dichiarati cessati con sentenza del 12 06 2017 - e per di più conseguendo il solo importo liquido di euro 30.000,00, essendo stato destinata la restante parte del prezzo di vendita, pari ad euro 230.000,00 all'estinzione del mutuo (cfr all. 25 e 26);

-) inoltre, dalla pubblicazione, in data 19 03 2024, del testamento olografo del padre, datato 20.08.2023, risulta che il ricorrente aveva già ricevuto in conto di legittima euro 23.000,00 , onde ha prestato acquiescenza allo stesso che ha destinato l'immobile caduto in successione solo alla madre e alla due sorelle (cfr all. 27);

-) pertanto, anche considerando l'intero importo di euro 53.000,00 in ipotesi a disposizione del ricorrente alla data del 14.12.2021, lo stesso risultava, in mancanza di ulteriori redditi e beni, del tutto insufficiente a saldare anche solo i debiti connessi all'acquisto dell'azienda per totali 220.000,00 , e di cui infatti solo euro 40.000,00 corrisposti alla data dell'atto di acquisto della tabaccheria ;

-) ciò, dunque, anche assumendo, per i motivi sopra esposti, il debito nei confronti di [redacted]

[redacted] nella minor somma di euro 60.000,00 rispetto a quello precisato di euro 120.000,00, essendo stata emessa la cambiale di euro 60.000,00 in favore di tale soggetto proprio al fine di estinguere il debito restitutorio, ed inoltre non considerando l'ulteriore possibile debito, non dichiarato, per il canone di locazione ove era esercitato l'esercizio commerciale di tabaccheria, in quanto espressamente eccettuato dalla generale esclusione dalla successione connessa alla cessione d'azienda di tutti i rapporti contrattuali già in essere (cfr art 8 contratto : allegato 12, cit);

-) la riconducibilità a colpa grave della contrazione dei debiti connessi all'acquisto dell'attività aziendale , poi cessata in data 5 04 2024 (cfr doc. 30 : visura camerale) a causa della menzionata revoca della concessione e risoluzione del contratto di appalto della ricevitoria, risulta poi solo amplificata dalla risalente condizione di fragilità connessa a dipendenze che lo stesso ricorrente ha allegato e documentato, attese non solo la pregressa condizione di dipendenza da cocaina, relativamente alla quale il percorso semiresidenziale presso la comunità don Picchi, e cioè con frequentazione solo dalle h 8,30 alle h 16,30 , si era concluso solo meno di tre mesi prima l'acquisto della tabaccheria (cfr all. 7, 12) , ma anche la successiva e progressiva manifestazione di dipendenza da gioco d'azzardo compulsivo, manifestatasi proprio dopo la conclusione del percorso della comunità di don Picchi (cfr all. 6 : relazione clinica ASL);

***

-) d'altro canto, l'attuale situazione di vita, lavorativa e reddituale del ricorrente, assunto da [redacted] con retribuzione corrisposta per n. 14 mensilità e media netta non inferiore ad euro 1200,00 e con partecipazione alle spese familiari del nucleo composto da lui e dalla [redacted] che dichiaratamente lo ospita presso la propria abitazione, espressamente indicate dal ricorrente in euro 575,00 mensili, induce ad escludere l'ulteriore presupposto della mancanza assoluta di utilità, presenti e future, da offrire ai creditori.

considerato che

-) in seguito a decreto interlocutorio, ad udienza, ad assegnazione di termine per integrazione documentale, il ricorrente ha depositato

- tra gli altri, la perizia specialistica psichiatrica a firma del dott. [redacted] cfr doc. 9), disposta nell'ambito del procedimento penale in cui il ricorrente è stato imputato per peculato ex art. 314 c.p. " *perché quale titolare detta ricevitoria* [redacted] *sita in Roma* [redacted] *abilitato, in virtù della concessione n.* [redacted] *ad incassare per conto della Agenzia delle e Monopoli gli incassi del gioco del lotto, si appropriava indebitamente degli*

incassi delle settimane contabili det 5/9/2023 e del 12/9/2023 per un ammontare complessivo rispettivamente pari ad euro 42.554,36 e 97.925, 68 omettendo di riversarli alla Agenzia delle Dogane e Monopoli" (cfr doc. 6 : richiesta di rinvio a giudizio), al fine di accertarne l'imputabilità e da cui , proprio in base a tale accertamento, è stato assolto in data 13 10 2026 perché non imputabile ex art. 88 c.p. (cfr doc. 10);

- nelle considerazioni conclusive di tale perizia si legge che
"

CONSIDERAZIONI CLINICHE

Il signor Cerrettini è verosimilmente affetto da un disturbo borderline di personalità, attualmente in fase di compenso psico-comportamentale, associato ad una storia di dipendenza prima da sostanze poi da gioco d'azzardo.

Il disturbo borderline di personalità è caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore, associata ad una marcata impulsività, comparse nella prima età adulta e presente in vari contesti, come indicato da almeno cinque dei seguenti elementi:

- sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono,
- relazioni interpersonali instabili e intense (caratterizzate dall'alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione),
- impulsività (uso di sostanze, rubare, sesso, guida spericolata,...),
- instabilità affettiva,
- mancanza di controllo della rabbia,
- marcati e persistenti disturbi d'identità,
- sentimenti cronici di vuoto,
- ideazione paranoide o sintomi dissociativi transitori legati allo stress.

L'insieme di tali tratti causa una significativa compromissione nel funzionamento sociale e lavorativo, ed una sofferenza soggettiva.

-) in udienza il professionista designato dall'OCC ha richiamato la propria relazione cui è allegata l'autocertificazione della sorella con cui il ricorrente convive , circa la mancanza di redditi propri.

Ritenuto in conclusione che

-) le sopra riportata ricostruzione della personalità del ricorrente compiuta dallo psichiatra nominato

nell'ambito del giudizio penale ai fini dell'accertamento della sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento delle condotte di peculato, e da cui in data 13 10 2026 il ricorrente è stato assolto per difetto di imputabilità, appaiano mostrare la riconducibilità tanto della tossicodipendenza quanto della ludopatia da cui il ricorrente è stato affetto ad unica radice patologica, consistente in un disturbo bordeline di personalità caratterizzato da quella che lo psichiatra ha definito una " *marcata impulsività*";

-) siffatta ricostruzione dello psichiatra appare idonea a far superare lo iato temporale tra le dimissioni del ricorrente dalla struttura semiresidenziale frequentata a causa della tossicodipendenza e la successiva manifestazione della ludopatia, così da rendere anche l'indebitamento contratto per l'acquisto della ricevitoria, e dunque certamente preesistente rispetto a quello nei confronti dell'Agenzia delle Dogane derivante dal gioco d'azzardo compulsivo, riconducibile ad una medesima matrice psichiatrica;

-) ancorchè, invero, non sia fugata ogni perplessità, l'ampiezza delle conclusioni dello psichiatra [redacted] circa il radicamento della patologia diagnosticata al ricorrente e connotata da " *marcata impulsività*" appia tale da far scemare la colpa grave anche nella contrazione dell'indebitamento antecedente alla manifestazione della ludopatia;

-) d'altro canto, la mancanza di redditi della sorella convivente, ancorchè proprietaria dell''immobile in cui dichiaratamente ella vive con il fratello ricorrente (invero la parte anamnestica della perizia a firma del dott Scala riferisce che la[redacted]' vive per conto suo' ma non offre sul punto dati cronologici) implica, secondo i parametri per la determinazione dell'assegno sociale del componente di un nucleo di 2 soggetti , pari ad euro 1283,00, l'esclusiva destinazione dell'attuale retribuzione del ricorrente alle esigenze di vita e dunque la qualifibailità del ricorrente come incapiente ex art 283 CCII;

-) in definitiva, superati entrambi gli aspetti preclusivi all'accesso al beneficio richiesto, lo stesso appare concedibile;

p.t.m.

visto l'art 283 CCII

attribuisce

il beneficio dell'esdebitazione a Fabio Cerrettini -C.F.CRRFBA75S06H501A, residente in [redacted]
Via[redacted]

Dispone

che il debitore trasmetta (a pena di revoca del beneficio) all'OCC entro il termine del 30 dicembre 2026, del 30 dicembre 2027, del 30 dicembre 2028 , del 30 dicembre 2029 una dichiarazione annuale

sottoscritta, anche negativa, relativa ad ulteriori utilità in qualunque forma ed a qualunque titolo percepite rispetto a quelle dichiarate nel ricorso introduttivo;

Dispone

che l'OCC, nei quindici giorni successivi, compiute le dovute verifiche, depositi la predetta dichiarazione pervenuta dal debitore corredata del proprio parere in ordine alla sussistenza di eventuali ulteriori utilità che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori ex art.283, comma 1, CCII

Autorizza

l'OCC ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Precisa

che l'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, deve vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art.283 c.c.i.i. e compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 segnalando al giudice delegato ogni informazione necessaria alla revoca ovvero al conferimento dell'autorizzazione di cui al comma 9 della citata norma. Ricorda che i creditori possono proporre reclamo ai sensi dell'art.124 c.c.i.i. avverso il presente decreto entro il termine decadenziale di gg.30 dalla comunicazione da parte dell'OCC;

Assegna

termine all'OCC di gg.10 dalla comunicazione del presente decreto per darne comunicazione all'indirizzo PEC dei creditori del debitore (ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel solo caso in cui i creditori non siano muniti di indirizzi PEC risultanti da pubblici registri) e di ulteriori gg.10 per depositare la prova degli adempimenti di comunicazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'OCC ed al ricorrente.

Roma, 16.11..2026

Il giudice

Carmen Bifano